



Comune di Castelnuovo Cilento

Provincia di Salerno

Via San Leonardo - 84040 - Castelnuovo Cilento (Sa) Tel. 097462128 - Fax 097462850

ORDINANZA N. 05 DEL 10.02.2010

OGGETTO: Disciplina degli orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per il 2010-

IL SINDACO

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;

Visto l'art. 19 della Legge Regionale 07.01.2000 n. 1;

Vista la Delibera di Consiglio del 13.05.2002 n. 19 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di orari ed apertura delle attività economiche";

Visto che nei centri abitati di Vallo Scalo e di Velina, che costituiscono il territorio delle omonime frazioni sia di questo Comune, che di quello limitrofo di Casal Velino, (che è specificamente ad economia turistica) è viva l'esigenza (degli esercenti e degli acquirenti) di avere un'unica organizzazione dell'attività commerciale per i due comuni interessati, soprattutto in materia di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, al fine di evitare che si verifichi l'incongruenza che alcuni esercizi rimangono aperti mentre altri sono obbligati alla chiusura;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.12.2008, con la quale è stato richiesto alla Regione Campania che questo Comune sia riconosciuto quale Comune ad Economia turistica;

Visto che è necessario garantire alle attività commerciali di questo Comune una continuità nelle aperture degli esercizi, anche al fine di evitare un disorientamento degli stessi consumatori;

Considerato che si è provveduto a richiedere alle rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentativi a livello provinciale, parere tendente alla proposta sugli orari degli esercizi commerciali; (prot. n. 5672 del 22.12.2009)

Visto il parere della CONFCOMMERCIO di Salerno in data 29.12.2009 Prot. n. 1180;

Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 prot. n. 267;

ORDINA

1) Che venga rispettata la seguente disciplina in materia di orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa:

ART. 1

Campo di applicazione

1). Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutte le attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa ad esclusione delle attività di cui all'art. 13 del D.Lgs. 114/98 ossia ad esclusione: delle rivendite di generi di monopolio; degli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri; degli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di

servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aereo portuali; delle rivendite di giornali, delle gelaterie e gastronomie, delle rosticcerie e alle pasticcerie, degli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere, d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, nonché delle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita del presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e delle sale cinematografiche.

ART.2

ORARI

1. L'orario di apertura e di chiusura delle attività commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa, deve essere compreso tra le ore 07.00 e le ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite complessivo delle 13 ore di attività giornaliera.

ART.3

CHIUSURA INFRASETTIMANALE E FESTIVA

1. La chiusura domenicale e festiva per le attività commerciali e al dettaglio su aree private in sede fissa è obbligatoria, salvo deroghe previste dalle disposizioni che seguono.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dell'intero territorio comunale, non sono tenuti al rispetto dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Eventuali chiusure infrasettimanali, scelte dall'esercente devono essere pubblicizzate mediante idonei mezzi di comunicazione e si potranno liberamente scegliere da parte di ogni esercente, senza necessità di inviare al riguardo comunicazione all'Amministrazione Comunale.

3. Nel caso di tre festività consecutive per gli esercizi per il commercio al minuto in sede fissa operanti nel settore alimentari è obbligatoria l'apertura nella mattinata dell'ultimo giorno.

ART.4

DEROGHE

1. Le attività commerciali in sede fissa possono derogare alla chiusura domenicale e festiva, così come previsto dall'art 11 comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 nelle seguenti giornate:

03 gennaio 2010; 10 gennaio 2010; 14 febbraio 2010; 28 febbraio 2010; 07 marzo 2010;

21 marzo 2010; 11 aprile 2010; 25 aprile 2010-

2. Considerato la gravissima fase di crisi economica, che il nostro paese sta attraversando, la quale, sta avendo notevoli ripercussioni sull'andamento dei consumi, le attività commerciali possono, inoltre, derogare alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

06 gennaio 2010; 31 gennaio 2010; 07 febbraio 2010; 21 febbraio 2010; 14 marzo 2010;

28 marzo 2010; 05 aprile 2010; 18 aprile 2010

3. Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva dal primo maggio al 30 settembre;

4. Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre;

ART.5

COMUNICAZIONI

1.E' obbligatorio dare comunicazione delle sospensioni delle attività commerciali, qualora esse si protraggano per un periodo superiore a 30 giorni.

2.E' obbligatorio rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli, visibili e leggibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione.

ART.6

NORMATIVE CONTRATTUALI

1.L'osservanza, da parte dei datori di lavoro, delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, non dovrà inficiare il contenuto delle normative contrattuali territoriali e nazionali riguardanti i lavoratori dipendenti;

ART. 7

SANZIONI

1.Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su aree private, che violino il limite massimo di apertura dell'attività di vendita giornaliera o che non rispettino la chiusura obbligatoria, saranno passibili di sanzioni amministrative, in base a quanto stabilito dall'art.22 del D.Lvo n.114/98, con la sanzione amministrativa da Euro:516,00 a Euro: 3.098,00 Si applica la disciplina sanzionatoria della legge 689/1981.

2.In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di un anno solare, il Comune può sospendere l'attività di vendita per un periodo da 5 a 20 giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART.8

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1.La presente ordinanza entra in vigore il 10.02.2010 e sostituisce l'ordinanza n° 23 del 29.12.2009.

Gli agenti della forza pubblica sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T. A. R. Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla residenza Municipale ,il 10.02.2010



IL SINDACO
DOTT. EROS LAMAIDA

Eros Lamaida

